**CONVENZIONE**

**PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO NELL’AMBITO DEI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI**

**Tra**

**Università degli Studi di Camerino** (di seguito “UNICAM” o “Soggetto promotore”), C.F. n. 81001910439, P.I. n. 00291660439, con sede legale in Camerino (MC) Piazza Cavour 19/f, in persona del Rettore legale rappresentante pro tempore Prof. Graziano Leoni, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Università,

**e**

**L’Istituto Scolastico** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito “Istituto scolastico” o “Soggetto ospitante”) Codice meccanografico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, appartenente al Sistema Nazionale di Istruzione della Regione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (se Istituto Paritario specificare: decreto n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentato dal/dalla dirigente scolastico/a Prof./ssa – Dott./ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato/a per la sua carica presso l’Istituto;

**VISTI**

- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l’art. 5, comma 5;

- il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, avente ad oggetto “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.”;

- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - recante il “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, come modificato dall’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79,- recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e, in particolare, gli articoli 2-bis, 2-ter, 13 e 18-bis”;

- il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, recante “Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.”;

- il decreto 9 maggio 2017, n. 259, concernente la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste dal D.P.R. n. 19/2016;

- il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE), n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei docenti;

- l’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, concernente" Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie", e, in particolare, il comma l, lettera d), che ha introdotto l'articolo 2-bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che, al comma 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, la definizione dei contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, recante “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza” e, in particolare, gli articoli 10 e 11 relativi allo svolgimento delle attività di tirocinio;

**PREMESSO**

- che il sistema formativo accademico e scolastico convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo, al fine di migliorare la qualità dei processi di formazione iniziale per l’accesso in ruolo dei docenti della scuola secondaria di I e di II grado;

- che la collaborazione tra l’Università e l’Istituto costituisce occasione di sviluppo della ricerca e della sperimentazione didattica ed educativa;

- che a tale scopo il rapporto tra gli Enti predetti si configura come paritetico e rispettoso della reciproca autonomia, collaborativo e interattivo;

- che è interesse delle parti promuovere e rafforzare la collaborazione fra l’Ateneo e le Istituzioni Scolastiche per il perseguimento del comune obiettivo di concorrere alla realizzazione dell’ottimale formazione degli studenti iscritti ai percorsi formativi per la formazione iniziale degli insegnanti.

- che l’Istituto è accreditato presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione di riferimento e dichiara di essere dotato delle strutture e di tutte le condizioni necessarie ad accogliere tirocinanti ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.C.M. 4 agosto 2023;

- che, ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 modificato dall’art. 44 della Legge 29 giugno 2022, n. 79 e ss.mm., del DPCM 4 agosto 2023 e DEI SUCCESSIVI Decreti Ministeriali concernenti l’autorizzazione dei posti e le modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti, sono stati istituiti presso l’Università degli Studi di Camerino dei percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

- che in alcuni percorsi formativi si prevede la possibilità dello svolgimento di un tirocinio formativo diretto e indiretto da svolgere presso le Istituzioni scolastiche, al fine di un completamento proficuo della formazione del docente e ciò vale anche per il percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

- che, per il tirocinio diretto, disciplinato dalla presente convenzione, si prevedono le seguenti attività formative come da allegati 1 e 3 del richiamato D.P.C.M.:

*“- osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche;*

*- osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;*

*- osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;*

*- affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.”*

- che il D.M. 93/2012 relativo alle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio, ai sensi dell’art. 12 del DM 249/2010, e in particolare all’art, 8, prevede che gli Atenei riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota dei contributi di iscrizione ai relativi percorsi e che tale quota è oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università;

- che l’Università degli Studi di Camerino, con D.R. prot.n. 67419 del 30 agosto 2024, ha quantificato tale contributo in € 200,00 (duecento/00 euro) al netto dell’imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio.

- che rispetto all’esperienza di tirocinio è prevista, con l’affiancamento del tutor e con riferimento all’art. 11 del decreto del Ministro dell’Istruzione 16 agosto 2022, n. 226, la compilazione e la discussione di un E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all’analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe;

- che per Tutor dei tirocinanti si intende il personale docente di cui all’art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, con relative competenze e responsabilità;

**Tutto ciò premesso, e tenuto conto che quanto premesso è parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1**

**Finalità**

1. In forza della presente convenzione l’Istituto scolastico si rende disponibile ad accogliere, presso le proprie strutture, studenti iscritti all’Università degli Studi di Camerino, per lo svolgimento del tirocinio diretto di formazione ed orientamento ai sensi del DPCM 4 agosto 2023 in materia di formazione iniziale degli insegnanti.
2. L’Istituto scolastico e l’Università si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a coordinare i propri interventi al fine di qualificare la formazione iniziale degli insegnanti con una preparazione che, unitamente a itinerari formativi teorici, offra spazi per progettualità ed esperienze concrete secondo gli standard professionali di cui all’allegato A del D.P.C.M. 4 agosto 2023.

**Art.2**

**Caratteristiche del Tirocinio formativo e di orientamento**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, che si configura come completamento del percorso formativo, è da espletarsi per il monte ore previsto dalla normativa vigente.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio diretto, l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un/una tutor designato/a dal “soggetto promotore” (tutor coordinatore/rice) e da un/una insegnante accogliente (tutor dei/delle tirocinanti), individuato/a dal “soggetto ospitante”.
3. Per ogni tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
* il nominativo del/della tirocinante
* la struttura scolastica presso cui si svolge il tirocinio;
* i nominativi del/della tutor coordinatore/rice e del/lla tutor dei tirocinanti;
* gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza nell’Istituzione scolastica;
1. Al termine delle attività di tirocinio, il soggetto ospitante rilascerà al/la tirocinante apposito attestato.
2. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d., della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
3. Il tirocinio non dà diritto ad alcun compenso nei confronti del tirocinante nel corso del periodo di tirocinio.
4. Le Istituzioni scolastiche non dovranno utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale di ruolo o per colmare le vacanze in organico, come dalla Direttiva 1° agosto 2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

**Art. 3**

**Obblighi del/la tirocinante**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il/la tirocinante è tenuto a:
2. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
3. cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano osservando gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro;
4. seguire le indicazioni del/la tutor e del/la responsabile dell’ente ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
5. rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
6. mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività del Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
7. registrare la presenza attraverso l’apposito modulo o eventuali altri strumenti a disposizione.
8. Qualora si verificassero, da parte del/la tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, questo potrà sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di effettuazione del tirocinio in sedi diverse da quelle indicate nel progetto formativo, il Soggetto Ospitante è tenuto a comunicare al Soggetto promotore la variazione e le relative motivazioni

**Art. 4**

**Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante**

1. Il soggetto promotore si impegna a versare al soggetto ospitante, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute e per ogni tirocinante accolto, una cifra pari a €200,00 (duecento/00 euro) al netto dell’imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio.
2. Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, modalità e tempi) e a rilasciare, al termine delle attività, al tirocinante un’attestazione di avvenuto tirocinio. Il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore ogni eventuale assenza ingiustificata del/della tirocinante.

**Art. 5**

**Assicurazione e adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro**

1. Il “soggetto promotore” assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Il “soggetto ospitante” si impegna, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l’evento al soggetto promotore e, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore).
2. Il Soggetto Ospitante, in base a quanto stabilito dal Decr. Inter. del 30/10/2007, è “soggetto obbligato” alle comunicazioni previste dalla legge (se dovute), a seguito dell’attivazione del tirocinio formativo, secondo le procedure previste nello stesso Decreto Interministeriale.
3. Al Soggetto Ospitante spettano nei confronti del/della tirocinante gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), ivi compresa la sorveglianza sanitaria, ove necessaria.
4. Il Soggetto Ospitante garantisce al/alla tirocinante una efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il/la tirocinante argomento necessario e ineludibile.
5. Il Soggetto Ospitante garantisce altresì la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il/la tirocinante è tenuto ad utilizzarli e a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l’immediata interruzione del tirocinio. Il Soggetto Ospitante si impegna altresì a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica l’Università degli Studi di Camerino.

**Articolo 6**

**Durata della convenzione, rinnovo e recesso**

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti.
2. Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all’altra parte tramite PEC con un preavviso di almeno tre mesi. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

**Art. 7**

**Privacy e dati personali**

1. Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità previste dalla convenzione e in osservanza dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali dei/delle tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti operano autonomamente, in qualità di Titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell'informativa fornita ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
3. Le parti garantiscono che le persone che saranno autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. I/le tirocinanti sono autorizzati dal soggetto ospitante al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito delle attività individuate nella presente convenzione e nei singoli progetti formativi. Il soggetto ospitante fornisce ai/alle tirocinanti le istruzioni operative per il trattamento dei dati personali.

**Art. 8**

**Foro competente**

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa insorgere nell’applicazione della presente convenzione. Qualora non risulti possibile risolvere la controversia, si conviene che il foro competente sia quello di Macerata.

**Art. 9**

**Oneri fiscali e spese di registrazione**

1. La presente convenzione, redatta in un unico originale informatico, è firmata digitalmente dalle Parti ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, del Decreto Legislativo 82/2005 e rispettive norme collegate.
2. La convenzione è esente da IVA come dal punto 20 dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72; è soggetta a registrazione, in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
3. La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo (art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972), fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge.
4. L’imposta è assolta in modo virtuale dall’Università ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 642/1972 e del D.M. 17/06/2014 – Autorizzazione Ministero delle Finanze Direzione Regionale per le Marche n. 30198 dell’08/10/2021. Le eventuali ulteriori spese inerenti la presente convenzione sono a carico del Soggetto Ospitante.

**Letto, confermato e sottoscritto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Per l’Istituto Scolastico****Il/La Dirigente Scolastico/a****……** | **Per l’Università degli Studi di Camerino****Il Rettore** **Prof. Graziano Leoni** |